

R.G.N. [REDACTED] 016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
- VI SEZIONE - DOTT. [REDACTED]

SENT. N. [REDACTED] 20
R. G. [REDACTED] 16
CRON. [REDACTED] 10
REP. [REDACTED]

Il Giudice di Pace di Napoli dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2016
avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni

T R A

[REDACTED], c.f. [REDACTED], rapp.to e difeso dall'avv.
Andre Gaudino, c.f. [REDACTED], dal quale è rapp.to e difeso giusta mandato
in calce all'atto di citazione e con lo stesso elett.te dom.ta in Napoli, Piazza Bovio n. 14,
ATTORE

CONTRO

[REDACTED], società per azioni aperta di diritto russo, con
rappresentanza in Italia, in Roma, [REDACTED], p.iva [REDACTED], in persona del
l.r.p.t., rapp.ta e difesa giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione,
dall'avv. [REDACTED], c.f. [REDACTED], e con questi elett.te dom.ta in
Roma, [REDACTED]

CONVENUTO

Conclusioni rassegnate nei verbali ed in atti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva innanzi a questo Giudicante
la Compagnia aerea [REDACTED] per ivi sentire accertata la
responsabilità della convenuta per il mancato, colpevole, rimborso del prezzo del biglietto
aereo acquistato e non fruito. L'istante deduceva di avere acquistato dalla convenuta
Compagnia aerea un biglietto aereo con tratta A7R. Roma Fiumicino/Havana (Cuba), con
partenza da Roma il [REDACTED] e ritorno previsto per il [REDACTED], pagando l'importo di €
870,00. Deduceva che in data [REDACTED], veniva diagnosticata al padre, giusto certificato
medico versato in atti, "metastasi polmonare ed ossee tali da determinare una K. colon", per
cui l'istante si vedeva costretto a rinunciare al viaggio stante le gravi condizioni di salute
del padre. Deduceva sempre l'istante che vista l'impossibilità sopravvenuta certificata,
imprevedibile ed a lui non imputabile, provvedeva a richiedere alla convenuta il rimborso
del prezzo del biglietto, senza tuttavia ottenere alcuna risposta.

██████████ 2016

La Compagnia aerea convenuta, si costituiva regolarmente in giudizio, contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea.

Veniva assunta la prova testimoniale ed all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, del 18.12.2019, la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi di diritto della decisione

La domanda attorea è fondata e va accolta secondo la motivazione che segue.

Le legittimazioni attiva e passiva, sono provate dal titolo di viaggio prodotto dall'attrice che conferma e prova l'esistenza del contratto di trasporto tra le parti.

La disciplina applicabile è quella del codice civile, artt. 1678 e seguenti, nonché del codice della navigazione, artt. 941 e seguenti.

In particolare, la causa civilistica del contratto di trasporto va individuata nel trasferimento, dietro corrispettivo, di persone o cose da un luogo all'altro (art. 1678 c.c.). Per quanto concerne, invece, profili di responsabilità civile connessi al trasporto civile, vi sono le disposizioni generali, di cui all'art. 1681 c.c. comma 1 e quelle, speciali, per il trasporto aereo di cui agli artt. 941 e seguenti del codice della navigazione.

In particolare, l'art. 945 del codice della navigazione disciplina proprio l'ipotesi di "inadempimento del passeggero per cause a lui non imputabili", prevedendo che "se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto ed il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato".

La medesima disposizione, al comma 3, sancisce che "al vettore essere data tempestiva notizia dell'impedimento ed il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di avere sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto".

In virtù di tali principi normativi, può dirsi che l'onere probatorio del viaggiatore si esaurisce nella dimostrazione che l'impedimento è stato determinato da causa a lui non imputabile, mentre è il vettore a dover dimostrare di avere subito un danno dalla mancata tempestiva comunicazione, se intende trattenere il prezzo del biglietto.

Tanto considerato in punto di diritto, la domanda dell'istante appare fondata.

Infatti, non è stato contestato il fatto storico né la legittimazione.

Parte attrice, infatti, ha dimostrato il proprio "inadempimento" attraverso la produzione della certificazione medica versata in atti, dalla quale emerge lo stato di grave malattia del congiunto (padre dell'attore) che, di fatto, ha costretto l'istante, facente parte del nucleo familiare dell'ammalato e dunque convivente (come dimostrato dal certificato di stato di famiglia prodotto in atti) con questi, a rinunciare alla partenza a causa di uno stato

patologico (grave) che colpiva, improvvisamente, il familiare convivente.

La prova testimoniale assunta, inoltre, ha confermato esattamente le circostanze dedotte dall'attore nel libello introduttivo.

Peraltro, l'istante dalla documentazione versata in atti e dalla prova testimoniale assunta, ha dimostrato di avere tempestivamente reso noto alla Compagnia aerea convenuta la impossibilità sopravvenuta, imprevedibile ed a lui non imputabile che lo aveva costretto alla rinuncia del viaggio programmato. Purtuttavia l'eventuale mancanza di una tempestiva comunicazione, da sola, non è ostativa all'ottenimento del rimborso dell'intero prezzo del biglietto pagato allorchè la Compagnia aerea convenuta non dimostri il danno eventualmente ricevuto, circostanza che la norma collega alla mancata comunicazione.

Dal suo canto, invece, la convenuta Compagnia aerea non ha provato di avere subito alcun danno in virtù del mancato viaggio da parte dell'istante.

La fattispecie in esame, pertanto, configura senz'altro quanto previsto dall'art. 945 del codice della navigazione, che prevede la liberazione della parte, per la sopravvenuta impossibilità della prestazione (fruizione del viaggio) con conseguente obbligo, da parte di chi abbia già incassato il prezzo della controprestazione, di restituirla secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.

Del resto quanto detto è applicazione del principio generale di cui agli articoli 1218 e seguenti del c.c., per cui "in tema di inadempimento dell'obbligazione del contratto, la colpa del contraente inadempiente si presume e, pertanto, al fine di vincere la presunzione di colpa, quest'ultimo deve fornire elementi di prova volti a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ossia di avere fatto il possibile per adempiere".

Né a derogare tali principi possono valere le argomentazioni sostenute dalla convenuta secondo cui la formula di acquisto in "economy class" -- come pure l'eventuale dizione sul biglietto che dopo la partenza lo stesso non è più rimborsabile -- abbia costituito accettazione per l'utente di tutte le clausole previste per tale titolo e, quindi, anche la non rimborsabilità del biglietto in caso di partenza non imputabile al vettore aereo. Infatti, anche a volere interpretare in tal senso la predetta dizione, ci troveremmo di fronte ad una pattuizione nulla, trattandosi di una evidente clausola vessatoria.

Nel caso di specie è indiscusso che ci trova dinanzi ad un contratto unilateralmente predisposto da un contraente forte in base ad uno schema destinato ad una pluralità di soggetti e di rapporti, tale da escludere una sua formazione all'esito di trattative negoziali, traducendosi, quindi, il potere dell'altro contraente, in una mera accettazione o meno di

R.G.N. [REDACTED] 16

detto schema contrattuale prestabilito.

Tanto considerato premesso in diritto, ne consegue la condanna della convenuta Compagnia aerea alla restituzione del prezzo del biglietto aereo pagato dall'istante ed ammontante ad € 870,00.

Nulla è dovuto all'istante, invece, per l'ulteriore danno, patrimoniale e non patrimoniale, richiesto, non essendo lo stesso stato provato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio, come da dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione nonché dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, dott. [REDACTED], definitivamente pronunciando secondo la motivazione che precede così provvede:

- 1) Accoglie la domanda dell'istante e per l'effetto condanna la Compagnia [REDACTED], società per azioni aperta di diritto russo, con rappresentanza in Italia, in Roma, [REDACTED], p.iva [REDACTED], in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 870,00, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo;
- 2) Condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio che liquida in € 50,00 per spese ed € 600,00 per compensi professionali, oltre le spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- 3) Sentenza esecutiva come per legge.

~~IL CANCELLIERE~~
[REDACTED]

Il G.D.P.
dott. [REDACTED]
[REDACTED]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
26 FEB. 2020
Napoli, il.....

~~IL CANCELLIERE~~
[REDACTED]